

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL LICEO “R. DONATELLI”

Art.1 - Premessa

Il regolamento recepisce il DPR 249/98 e le modifiche allo stesso apportate dal DPR 21 novembre 2007, n.235, recepisce inoltre quanto previsto dalla n. min. n. 3602 del 31.07.2008, nonché dalla nota MIUR prot. n. 0003214 del 22/11/2012.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della conoscenza critica; essa è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici, rivolta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Il presente regolamento di disciplina è ispirato, pertanto, al rispetto della pari dignità delle persone, nella diversità dei ruoli, ed è finalizzato a garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello stato italiano. Destinatari del presente regolamento sono tutti gli studenti che frequentano il Liceo “Renato Donatelli”.

Art. 2 - Doveri dello studente

Gli studenti sono tenuti all'osservanza dei doveri di cui all'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno del 1998, come modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007), in particolare:

1. gli studenti sono tenuti a frequentare assiduamente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi;
3. gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto;
4. gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
5. gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore della qualità della vita della scuola.

Gli studenti sono altresì tenuti ad assumere un comportamento confacente sia alle attività scolastiche (vedi qualunque attività organizzata dalla scuola anche al di fuori dei locali scolastici), sia allo svolgimento delle attività didattiche (vedi lo svolgimento delle attività curricolari).

Art. 3 – Mancanze disciplinari

Sono considerati come mancanze disciplinari quei comportamenti che contravvengono ai doveri di cui all'art.2 del presente regolamento, pertanto si configurano come comportamenti sanzionabili:

1. i comportamenti non confacenti al dovere della regolare frequenza: assenze, ritardi, uscite anticipate non riconducibili a comprovati motivi, tali da costituirne valida giustificazione. Per questo motivo ritardi frequenti, uscite in anticipo reiterate, assenze saltuarie e numerose incidono sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti, all'inizio di ogni anno, dal Collegio dei docenti;
2. i comportamenti che denotano mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni. A maggior ragione sono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti verbali e non, che denotano diletteggio, addirittura, aggressività nei confronti delle persone;

3. i comportamenti che violano le disposizioni organizzative (esempio: le disposizioni date con comunicazioni interne circa lo svolgimento delle diverse attività programmate) e di sicurezza (esempio: le disposizioni date nel momento della formazione all'uso dei laboratori, delle palestre, delle attrezzature informatiche, degli spazi comuni e nei momenti di simulazione delle prove di esodo, le disposizioni di tutela della salute quali il divieto di fumo, ecc.);
4. i comportamenti pericolosi in quanto non rispettosi delle regole procedurali riguardanti il corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici, nonché i comportamenti che arrechino danni al patrimonio della scuola;
5. i comportamenti che denotano sciattezza e incuria nei confronti degli ambienti scolastici (esempio: sporcare muri, banchi, pavimenti, bagni, etc.).

In ogni caso costituiscono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti non confacenti allo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche, esempi: disturbare le lezioni, non rispettare le indicazioni operative degli insegnanti, interrompere le diverse attività, non dotarsi degli strumenti idonei allo svolgimento delle lezioni, non rispettare le consegne, uscire dall'aula o addirittura dall'edificio scolastico senza regolare permesso, allontanarsi dal gruppo durante le attività extrascolastiche o le uscite, etc. Costituiscono circostanze attenuanti il precedente atteggiamento corretto dell'alunno e la sua particolare condizione al momento in cui incorra in mancanze disciplinari, mentre le recidive ed il carattere collettivo delle mancanze ne costituiscono aggravanti.

Art. 4 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno: la riparazione, tuttavia, non estingue la mancanza rilevata. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, viene adottata secondo criteri di trasparenza. Le sanzioni disciplinari, che non sono considerate dati sensibili, comminate per iscritto, sono di norma inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono negli eventuali trasferimenti di scuola e/o nei passaggi di grado scolastico. Qualora nelle sanzioni comminate compaiano dati sensibili che coinvolgano altre persone, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati stessi e si opera con OMISSIS sull'identità delle persone coinvolte (D. lgs 196/03 e D.M.306/07). In ogni caso, viene tutelata la riservatezza dello studente cui sono state inflitte le sanzioni nei limiti indicati dalla nota MIUR n. 3602 del 31/07/2008. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, mentre influisce sulla valutazione del comportamento secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti nel rispetto dell'art. 4 c.2 e dell'art. 7 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009.

2. In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, atteggiamenti poco rispettosi, violazioni lievi delle norme di sicurezza, abbigliamento non consono alla frequenza dell'istituzione scolastica, gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, il quale non costituisce sanzione. Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta che viene annotata dal docente sul registro di classe e comunicata entro 7 giorni, dal docente stesso all'allievo maggiorenne o alla famiglia dell'allievo, se questi è minorenni.

3. Per le infrazioni più significative l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti

disciplinari, con le forme di notifica indicate nel successivo art. 7. Segue tipizzazione in tabella dei comportamenti sanzionati, degli organi competenti a disporre la sanzione e delle modalità di notifica:

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Notifica del provvedimento
Ripetersi di assenze e/o ritardi e/o uscite non giustificati (più di 5 casi)	Coordinatore di classe	Ammonizione scritta	Annotazione nel registro di classe; comunicazione scritta entro 7 gg all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenne
Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio, blasfemia ed in genere mancanze lievi ex art.3.	Docente e/o Coordinatore di classe	Ammonizione scritta	Annotazione nel registro di classe; comunicazione scritta entro 7 gg all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenne
Disturbo continuato durante le lezioni; mancanze rispetto ai doveri di diligenza; "copiatura" di compito in classe; violazioni non gravi alle norme di sicurezza	Docente e/o Coordinatore di classe	Ammonizione scritta	Annotazione nel registro di classe; comunicazione scritta entro 7 gg all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenne
Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri soggetti	Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e risarcimento del danno	Annotazione nel registro di classe; comunicazione scritta entro 7 gg all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenne
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici	Personale responsabile dell'osservanza del divieto e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge	Annotazione nel registro di classe; comunicazione scritta entro 7 gg all'allievo e alla famiglia dell'allievo se questi è minorenne
Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta (più di 4 volte).	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se minorenne (cfr. art. 7)
Gravi scorrettezze, offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se minorenne (cfr art.7)
Disturbo grave e continuato durante le lezioni, anche per mezzo dell'uso del telefono cellulare; mancanze gravi e continuate ai doveri di diligenza e puntualità; falsificazione di firme, alterazione di comunicazioni ufficiali scuola/famiglia, reiterata "copiatura" di compiti in classe.	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se minorenne (cfr art.7)
Uso di sostanze psicotrope e/o di alcolici	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se minorenne (cfr art.7)
Recidiva dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se minorenne (cfr art.7)
Aggressività sproporzionata al contesto, offese gravi alla dignità delle persone	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Comunicazione scritta all'allievo e alla famiglia dell'allievo se minorenne (cfr art.7)
Sottrazione di oggetti, atti vandalici, molestie verbali anche a contenuto sessuale, atti di discriminazione di qualunque tipo (religioso,razziale, di genere ecc.).	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni	Comunicazione all'allievo e alla famiglia (cfr art.7) e, se del caso, segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c.p.

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Notifica del provvedimento
Presenza di fatti avvenuti all'interno della scuola che possono comportare offesa all'altrui dignità e/o violazione della normativa vigente in materia di privacy compiuti anche mediante uso improprio del telefono cellulare e/o dei mezzi telematici (ripresa di filmati e/o foto non autorizzate, invio di e mail offensive e/o lesive dell'altrui dignità, inoltra abusivo di documenti e/o foto riguardanti terzi a siti internet, atti configurabili come cyber-bullismo)	Consiglio di classe	Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni	Comunicazione all'allievo e alla famiglia (cfr art.7) e, se del caso, segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c. p. e/o ai servizi Sociali
Presenza di reati che violino la dignità e il rispetto della persona o fatti di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni, quali violenza privata, minacce, percosse, reati di natura sessuale e danneggiamento grave di strutture che provochino concrete situazioni di pericolo (incendi, allagamenti)	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni, in misura commisurata alla gravità del fatto	Comunicazione all'allievo e alla famiglia (cfr art.7) e segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c. p. e/o ai Servizi Sociali(se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori
Recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, constatata l'impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico.	Comunicazione all'allievo e alla famiglia (cfr art.7) e segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c. p. e/o ai Servizi Sociali(se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori
Recidiva e/o accertata particolare gravità dei comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola fino al termine dell'a.s. e che costituiscano comprovato allarme sociale, pericolo per la comunità scolastica, seria compromissione dell'immagine della scuola, constatata l'impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.	Consiglio di Istituto	Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dagli scrutini finali e/o dall'esame di Stato	Comunicazione all'allievo e alla famiglia (cfr art.7) e segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c. p. e/o ai Servizi Sociali(se del caso) e alle Autorità Scolastiche Superiori

4. Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'organo competente può valutare se comminare la sanzione accessoria dell'esclusione dell'alunno da uscite didattiche, viaggi e visite d'istruzione, stages, manifestazioni sportive ed attività similari.

- 5 Per le infrazioni disciplinari che si verificano durante lo svolgimento degli Esami di Stato, organo competente ad irrogare sanzioni è la Commissione d'esame.

Art. 5 Conversione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni possono essere convertite, per libera scelta dello studente in attività in favore della comunità scolastica o da svolgersi presso istituzioni di volontariato. In questo ultimo caso esse devono essere certificate dall'istituzione presso le quali sono svolte.
2. Le attività nelle quali le sanzioni disciplinari possono essere convertite non devono richiedere in nessun caso azioni pericolose per la salute e la sicurezza sia dell'alunno sanzionato, sia di altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica. Tali attività possono essere svolte anche da gruppi di alunni in collaborazione fra loro.
3. Durante lo svolgimento di dette attività deve essere garantita la vigilanza sugli alunni da parte di un insegnante o di un collaboratore scolastico o di operatori delle istituzioni di volontariato.
4. Le attività in favore della comunità scolastica possono essere: aiuto a compagni disabili, aiuto in lavori di segreteria quali archiviazione di fascicoli, aiuto ai collaboratori scolastici in attività di pulizia o di piccola manutenzione, redazione di materiale didattico multimediale utilizzabile dai compagni, cura della dotazione della biblioteca.

Art. 6 Diritti degli alunni sanzionati

- 1 All'alunno il quale sia incorso in una mancanza disciplinare a cui corrisponde una sanzione che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica viene assegnato, dal Consiglio di classe, in qualità di tutor e per un periodo di tempo definito, un insegnante della classe.
- 2 Nei periodi di allontanamento inferiori a 15 giorni, il tutor ha il compito di ricevere lo studente sanzionato e i suoi genitori, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 3 Dopo il rientro nella comunità scolastica dell'alunno sanzionato, il compito dell'insegnante tutor è quello di condurre un continuo colloquio con l'alunno medesimo, al fine di cogliere eventuali stati di disagio che possano essere all'origine dei suoi comportamenti e quindi di aiutarlo a superarli. Quando ne ravvisi la necessità, il tutor può chiedere un intervento coordinato di tutti gli insegnanti della classe.
- 4 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 7 Procedura di irrogazione

- 1 Il D.S., venuto a conoscenza dei comportamenti trasgressivi che comportino risarcimento danni, sanzioni pecuniarie o sanzioni disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica, provvede ad una prima convocazione dell'alunno, all'accertamento dei fatti ed alla conseguente contestazione degli addebiti entro i successivi 10 giorni lavorativi.
- 2 L'atto di contestazione, in forma scritta, deve contenere una descrizione circostanziata dei comportamenti contestati. L'atto di contestazione di addebiti viene inviato all'alunno ed ai suoi genitori, salvo il caso di alunno maggiorenne che non abbia autorizzato la scuola a trasmettere alla famiglia dati che lo riguardino. Tale atto deve indicare chiaramente all'alunno la possibilità di presentare giustificazioni in sua difesa ed il tempo a tale scopo concesso.
- 3 Entro 7 giorni dalla comunicazione della contestazione di addebiti, l'alunno può inviare al D.S., per iscritto, le proprie giustificazioni, adducendo qualunque elemento utile alla propria difesa,

compresa la citazione di testimoni, dei quali devono essere acquisite agli atti le dichiarazioni debitamente sottoscritte entro ulteriori 7 giorni.

- 4 Il D.S., tenuto conto tanto degli addebiti che delle giustificazioni addotte dall'alunno, che delle eventuali testimonianze, può interrompere il procedimento disciplinare ed archiviare gli atti ad esso relativi, oppure può darvi seguito entro i successivi 7 giorni.
- 5 In quest'ultimo caso, se la sanzione non si esaurisce nella ammonizione scritta, il D.S. dispone, anche con procedure d'urgenza, la convocazione del Consiglio di Classe, il quale è organo competente ad irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori ai 15 giorni, ovvero, previo delibera della Giunta esecutiva, la convocazione del Consiglio di Istituto, il quale ha competenza ad irrogare sanzioni che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni.
- 6 Alla prima fase dell'adunanza dell'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione possono partecipare l'alunno sottoposto a procedimento e, se questi è minorenne, gli esercenti la potestà parentale. Nella seconda fase deliberativa è ammessa la presenza dei soli componenti di diritto dell'organo.
- 7 Tanto il Consiglio di classe convocato in tutte le sue componenti, che il Consiglio di Istituto, per quanto di loro competenza, decidono se comminare o no la sanzione disciplinare ritenuta congruente con le mancanze contestate e, in caso affermativo, propongono anche le attività a favore della comunità scolastica o presso associazioni di volontariato che possono essere scelte dall'alunno come commutazione della sanzione. (Nel caso che la sanzione consista in allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, questa non può essere commutata). Sia il Consiglio di classe che il Consiglio di istituto possono irrogare sanzioni di grado inferiore.
- 8 Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto e secondo le norme che regolamentano le deliberazioni collegiali per ciò che riguarda eventuali incompatibilità ed obbligo di astensione nel caso che l'alunno da sanzionare sia un componente dell'organo o figlio di un componente dell'organo.
- 9 Circa le operazioni di voto, fatto salvo quanto sopra riguardo le incompatibilità, una volta verificata la validità di costituzione dell'organo con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, non è ammessa la possibilità di astensione, data l'importanza delle deliberazioni da adottare. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 10 Le deliberazioni assunte vengono notificate dal D.S. all'alunno ed ai suoi genitori, salvo il caso di alunno maggiorenne che non abbia autorizzato la scuola a trasmettere alla famiglia dati che lo riguardino, entro 5 giorni lavorativi.
- 11 L'alunno, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione circa l'esito delle deliberazioni adottate, deve scegliere fra la sanzione e l'attività alternativa in cui commutare la sanzione, in caso contrario si darà luogo alla irrogazione della sanzione disciplinare. Di tutto ciò deve essere fatta menzione esplicita nella comunicazione medesima.
- 12 Dell'esito del procedimento, che consiste o nell'archiviazione, o nella irrogazione della sanzione disciplinare o nell'ingiunzione di svolgere attività alternative alla sanzione, il D.S. dà comunicazione a coloro ai quali è stata notificata la contestazione di addebito.

Art. 8 Impugnazioni

1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Nella comunicazione della irrogazione della sanzione deve essere esplicitamente indicato che è ammesso ricorso presso l'Organo di Garanzia.
2. La sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo che le deliberazioni del Consiglio di classe, ovvero del Consiglio di Istituto, non dispongano l'esecuzione differita della stessa.
3. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni, decorsi i quali, la sanzione non potrà

che ritenersi confermata.

Art. 9 Composizione dell' Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia, che rimane in carica per un anno scolastico, è organo perfetto composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti , più il Presidente.
2. I membri - effettivi e supplenti- sono: un docente, designato dal Consiglio di Istituto; uno studente del triennio eletto dal Comitato degli Studenti ; un genitore eletto dal Comitato dei genitori. Tutti i membri dell'Organo di Garanzia, sia effettivi che supplenti, non devono essere componenti del Consiglio di Istituto, al fine di garantire la terzietà dell'organo medesimo.
3. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico.
4. Un membro dell'Organo di Garanzia decade quando non fa più parte di alcuna delle categorie in esso rappresentate. Studenti e docenti decadono anche qualora siano sottoposti a procedimento disciplinare. In tali casi vengono surrogati dai membri supplenti.
5. Qualora l'Organo di Garanzia debba pronunciarsi circa l'alunno membro dell'organo stesso o figlio del genitore membro dell'organo stesso, scatta l'incompatibilità, per cui deve subentrare il membro supplente. Il membro supplente subentra comunque in caso di impedimento del membro effettivo.

Art. 10 Funzionamento dell'organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia è chiamato a decidere anche sui conflitti che insorgono all'interno della scuola circa l'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse.
2. L'Organo di Garanzia, in merito ai ricorsi avverso le sanzioni disciplinari, decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Esso decide, in merito ai conflitti circa l'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse, entro 20 giorni dalla presentazione dell'esposto.
3. L'organo di Garanzia svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'organo che ha comminato la sanzione disciplinare.
4. Nell'espressione di voto da parte dei membri dell'Organo di Garanzia , in quanto organo perfetto, l'astensione non è prevista.

Art.11 Secondo grado di impugnazione

1. Possono essere impugnate con reclamo le pronunce rese in primo grado dall'Organo di Garanzia interno alla scuola. Competente a decidere sul reclamo è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, sentito il parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale. Il reclamo deve essere proposto nel termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di primo grado o dallo spirare dei 10 giorni senza che vi sia stata pronuncia.
2. L'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni. Decorso tale termine, ed una eventuale ulteriore sospensione per un periodo massimo di 15 giorni per esigenze istruttorie previste dalle norme, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può pronunciarsi indipendentemente dal parere stesso.

Art. 12 Patto di corresponsabilità

1. Il Patto educativo di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra l'Istituto scolastico, gli studenti e le loro famiglie nel quadro di una vera e propria alleanza educativa fra la scuola e la famiglia.
2. Il patto educativo di corresponsabilità viene sottoscritto all'atto dell'iscrizione annuale, dal D.S., dallo studente e dal genitore dello studente, possibilmente in un momento di assemblea congiunta di tutte le componenti scolastiche a tale scopo convocate.
3. La stesura del Patto educativo di corresponsabilità viene effettuata dall'intero Consiglio di Istituto nel corso di una riunione appositamente convocata. Il patto può essere sottoposto a revisione ogni qualvolta il Consiglio di Istituto, in quanto organo rappresentativo di tutte le componenti scolastiche, ne ravvisi la necessità.

Il presente Regolamento di disciplina si compone di n. 8 pagine ed è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 12/04/2013.

Esso può essere sottoposto a revisione ogni volta che le componenti rappresentate nel Consiglio stesso ne ravvisino la necessità. Viene affisso all'albo on line in data 15/04/2013. Esso entra in vigore a partire dal 1/05/2013.